

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **46/1991** (ECLI:IT:COST:1991:46)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **12/12/1990**; Decisione del **17/01/1991**

Deposito del **31/01/1991**; Pubblicazione in G. U. **06/02/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16827**

Atti decisi:

N. 46

ORDINANZA 17-31 GENNAIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello nel procedimento penale a carico di Frenis Antonino, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello, con ordinanza dell'8 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale;

che, secondo il giudice a quo, le norme denunciate determinerebbero "una illogica disparità di trattamento" nell'ambito dello stesso giudizio pretorile per il fatto che, mentre, ai sensi dell'art. 566, ottavo comma, l'arrestato può chiedere dopo la convalida dell'arresto il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento, tale facoltà è negata all'imputato non arrestato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che la questione deve dirsi manifestamente infondata per l'assoluta diversità delle situazioni poste a confronto (da un lato, il giudizio direttissimo e, dall'altro lato, il giudizio ordinario), che giustifica la diversità di trattamento sia quanto al momento per la presentazione della richiesta sia quanto al giudice chiamato a decidere in ordine ad essa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello con ordinanza dell'8 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.